



Allegato A

**TESTO INTEGRATO DELLA QUALITÀ
DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA
E DI GAS NATURALE
(TIQV)**

In vigore dal 1° gennaio 2027

Sommario

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Ambito di applicazione	7
PARTE II QUALITÀ COMMERCIALE.....	8
Titolo I - Indicatori di qualità commerciale.....	8
Articolo 3 Indicatori di qualità commerciale della vendita	8
Articolo 4 Tempo di risposta motivata a reclami scritti.....	8
Articolo 5 Tempo di rettifica di fatturazione	8
Articolo 6 Tempo di rettifica di doppia fatturazione	9
Articolo 7 Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni.....	9
Titolo II – Comunicazioni tra clienti e venditori	9
Articolo 8 Presentazione dei reclami scritti	9
Articolo 9 Funzionalità dei servizi online	10
Articolo 10 Classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni.....	10
Articolo 11 Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti.....	11
Articolo 12 Contenuti minimi della risposta a richieste scritte di informazioni	12
Articolo 13 Reclami scritti multipli	12
Articolo 14 Trattamento dei reclami scritti per doppia fatturazione	13
Titolo III – Standard specifici e generali di qualità commerciale.....	13
Articolo 15 Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita	13
Articolo 16 Comunicazioni tra venditori e distributori e obblighi di tempestività	14
Articolo 17 Standard specifici ulteriori.....	15
Titolo IV – Indennizzi automatici	15
Articolo 18 Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità	15
Articolo 19 Casi di indennizzo automatico.....	16
Articolo 20 Casi di esclusione del diritto all’indennizzo automatico	16
Articolo 21 Modalità di corresponsione dell’indennizzo automatico	17
PARTE III QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI	18
Titolo I – Obblighi generali di servizio	18
Articolo 22 Obblighi relativi ai servizi telefonici commerciali	18
Articolo 23 Obblighi dei servizi telefonici commerciali dotati di albero fonico	18
Titolo II – Indicatori e standard di qualità dei call center	19
Articolo 24 Indicatori di qualità dei call center	19
Articolo 25 Accessibilità al servizio	19
Articolo 26 Tempo medio di attesa.....	19
Articolo 27 Livello di servizio	20
Articolo 28 Standard generali di qualità dei call center.....	20
Titolo III – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei call center	21
Articolo 29 Obblighi di registrazione.....	21
Articolo 30 Obblighi di comunicazione.....	21
Titolo IV – Indagine di soddisfazione relativa ai call center	21
Articolo 31 Indagine di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai call center	21

Titolo V – Monitoraggio della qualità dei call center	22
Articolo 32 <i>Informazioni ulteriori sui servizi di call center</i>	22
Articolo 33 <i>Pubblicazione dei dati sulla qualità dei servizi telefonici.....</i>	23
PARTE IV DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE	24
Titolo I – Obblighi di registrazione.....	24
Articolo 34 <i>Registrazione di informazioni e di dati di qualità commerciale</i>	24
Articolo 35 <i>Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati.....</i>	25
Titolo II – Obblighi di comunicazione	25
Articolo 36 <i>Comunicazione di informazioni e dati di qualità commerciale.....</i>	25
Titolo III – Pubblicazione di dati e informazioni	26
Articolo 37 <i>Pubblicazione da parte dei venditori</i>	26
Articolo 38 <i>Indagine di soddisfazione sulla qualità delle risposte ai reclami scritti.....</i>	27
Articolo 39 <i>Pubblicazione da parte dell’Autorità</i>	28
PARTE V VERIFICA DEI DATI.....	29
Titolo I – Modalità di effettuazione dei controlli dei dati	29
Articolo 40 <i>Tipologia di controlli.....</i>	29
Articolo 41 <i>Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità.....</i>	29
Titolo II – Validazione e verifica di conformità dei dati di qualità	30
Articolo 42 <i>Validazione dei dati.....</i>	30
Articolo 43 <i>Criteri di conformità dei dati validi</i>	30
Articolo 44 <i>Verifica di corrispondenza</i>	31
Articolo 45 <i>Verifica di completezza.....</i>	31
Articolo 46 <i>Verifica di correttezza dell’indennizzo automatico</i>	31
Articolo 47 <i>Verifica di documentabilità delle cause</i>	31
Articolo 48 <i>Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di esecuzione</i>	32
Titolo III – Stima dei dati non validi e non conformi.....	32
Articolo 49 <i>Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato</i>	32
Titolo IV – Penalità per dati non validi e non conformi	33
Articolo 50 <i>Penalità per dati stimati non validi e non conformi.....</i>	33
Articolo 51 <i>Penalità per dati stimati non validi o non conformi in caso di ulteriore controllo.....</i>	34

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si utilizzano le seguenti definizioni:

- **albero fonico** o IVR (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, in funzione delle risposte fornite dal cliente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
- **anno di riferimento** è, in relazione agli obblighi di comunicazione all’Autorità dei dati di qualità di cui al presente provvedimento, l’anno che precede quello in cui viene effettuata la comunicazione stessa;
- **area personale** è uno spazio privato nell’ambito dei servizi *online* eventualmente reso disponibile ai propri clienti finali dal venditore, anche attraverso applicazioni per dispositivi informatici, al quale il cliente stesso può accedere mediante registrazione e autenticazione per fruire di contenuti e funzionalità personalizzate;
- **assistente vocale** è un’applicazione o un sistema informatico basato sull’intelligenza artificiale, in grado di elaborare il linguaggio naturale e di dialogare con l’interlocutore umano e addestrato per rispondere a particolari richieste del cliente finale o per compiere determinate operazioni nell’ambito del servizio di assistenza telefonica del venditore;
- **Autorità** è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di cui alla legge n. 481/95;
- **bolletta di chiusura** è la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra venditore e cliente finale e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente;
- **call center** è un servizio telefonico commerciale dotato di tecnologie che permettono al venditore di registrare l’inizio della risposta, l’eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o con l’assistente vocale o, se precedente, la fine della chiamata;
- **categoria contrattuale** è la classificazione dei clienti finali in base alle condizioni economiche e contrattuali applicate; sono considerate le seguenti categorie contrattuali:
 - clienti domestici del mercato libero;
 - clienti domestici in tutela;
 - clienti domestici in ultima istanza;
 - clienti non domestici del mercato libero;
 - clienti non domestici in ultima istanza;
- **cliente finale** è il soggetto che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio;
- **cliente multisito** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna di energia elettrica o gas in più punti di prelievo o di riconsegna;

- **clienti domestici** sono i clienti finali di cui all'articolo 2.3, lettera a), del TIV e all'articolo 2.3, lettera a), del TIVG;
- **clienti domestici del mercato libero** sono i clienti domestici diversi dai clienti domestici in tutela e dai clienti domestici in ultima istanza;
- **clienti domestici in tutela** sono i clienti domestici ai quali sono applicate le condizioni economiche e contrattuali riservate esclusivamente ai clienti vulnerabili definite dall'Autorità;
- **clienti domestici in ultima istanza** sono i clienti domestici ai quali sono applicate le condizioni del servizio a tutele gradualistiche di cui al TIV, o le condizioni del servizio di fornitura di ultima istanza di cui al Titolo 4, Sezione 1 del TIVG, inclusi i clienti domestici vulnerabili che sono serviti dal fornitore di ultima istanza;
- **clienti non domestici** sono i clienti finali diversi dai clienti domestici;
- **clienti non domestici del mercato libero** sono i clienti non domestici diversi dai clienti non domestici in ultima istanza;
- **clienti non domestici in ultima istanza** sono i clienti non domestici ai quali sono applicate le condizioni del servizio a tutele gradualistiche di cui al TIV, o le condizioni del servizio di fornitura di ultima istanza di cui al Titolo 4, Sezione 1 del TIVG;
- **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **data di invio** è:
 - per le comunicazioni inviate tramite vettore, la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del venditore;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica o altro sistema telematico, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **data di ricevimento** è:
 - per le comunicazioni inviate tramite vettore, la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del venditore;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica o altro sistema telematico, la data di ricevimento della comunicazione, che si presume coincidente con la data di invio o inserimento a sistema;
 - per le comunicazioni presentate presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **dati tecnici** sono le informazioni e/o i dati in possesso del distributore necessari al venditore per inviare al cliente finale la risposta motivata scritta a un reclamo scritto, o a una richiesta scritta di informazioni o per effettuare una rettifica di fatturazione, o per rispondere a un reclamo o a una richiesta di informazioni formulati dal cliente finale per telefono, o nell'ambito di una procedura di conciliazione paritetica;
- **Glossario** sono gli Allegati A e B alla deliberazione 13 maggio 2025, 204/2025/R/com ovvero, per i soli clienti finali serviti in maggior tutela, l'Allegato A alla deliberazione 30 aprile 2015, 200/2015/R/com, come successivamente modificati e integrati;
- **operatore** è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste del cliente finale che contatta il venditore relativamente a tutti gli aspetti principali della vendita di energia elettrica e/o di gas naturale;
- **reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al venditore, anche per

- via telematica, con la quale il cliente finale, o per suo conto un delegato o un'associazione di consumatori o di categoria, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale cui il cliente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra venditore e cliente finale; sono esclusi i messaggi di testo su supporti di messaggistica istantanea;
- **richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al venditore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito al servizio elettrico e/o gas non collegabile a un disservizio percepito, ivi compresa la comunicazione del cliente finale diretta all'Utente del sistema indennitario entrante o all'eventuale controparte commerciale entrante, ai sensi del TISIND e avente ad oggetto l'applicazione del corrispettivo C_{MOR}; sono esclusi i messaggi di testo su supporti di messaggistica istantanea;
 - **Scheda sintetica** è il documento che riassume le principali condizioni contrattuali ed economiche di un'offerta di cui all'Allegato 1 al Codice di condotta commerciale;
 - **servizi online** sono servizi erogati dai venditori tramite il proprio sito internet o tramite applicazioni per dispositivi informatici;
 - **Servizio Conciliazione** è l'Organismo ADR per la risoluzione alternativa delle controversie istituito dall'Autorità, di cui al TICO;
 - **servizio telefonico commerciale** è il servizio telefonico che permette al cliente finale di mettersi in contatto con il venditore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi commerciali e inoltro di reclami; per ogni servizio telefonico commerciale possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico commerciale può essere dotato di albero fonico o IVR;
 - **sportello fisico** è un punto di contatto sul territorio reso disponibile dal venditore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi commerciali e inoltro di reclami;
 - **standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni;
 - **standard specifico di qualità** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al cliente;
 - **venditore** è la controparte contrattuale del cliente finale.

--*--

- **Bolletta 2.0** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato;
- **Bolletta dei clienti finali di energia** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com come successivamente modificato e integrato;
- **Codice del consumo** è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 come successivamente modificato e integrato;
- **Codice di condotta commerciale** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com come successivamente modificato e integrato;
- **deliberazione 99/2012/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 99/2012/R/eel come successivamente modificata e integrata;
- **GDPR** è il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga

- la direttiva 95/46/CE;
- **legge 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
 - **RQDG** è la vigente Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas;
 - **TICO** è il vigente Testo integrato Conciliazione;
 - **TIF** è il vigente Testo Integrato Fatturazione;
 - **TIQC** è il vigente Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
 - **TIQD** è il vigente Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica;
 - **TIQV** è il presente provvedimento;
 - **TISIND** è il vigente Testo integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - **TIV** è il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza;
 - **TIVG** è il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TIQV tutti i venditori relativamente ai clienti finali di energia elettrica ai quali siano riconducibili esclusivamente punti di prelievo alimentati in bassa tensione, esclusa l'illuminazione pubblica e il servizio di salvaguardia, e ai clienti finali di gas naturale con consumi complessivamente non superiori a 200.000 Sm³/anno, escluso il servizio di *default*.
- 2.2 I venditori applicano le disposizioni del presente TIQV alle piccole imprese servite nell'ambito del servizio a tutele gradualità di cui al TIV a partire dal 1° aprile 2027, e ai clienti finali del servizio di fornitura di ultima istanza gas di cui al Titolo 4, Sezione 1 del TIVG a partire dal 1° ottobre 2027. Gli obblighi di comunicazione dei dati di cui al Titolo II della Parte IV del presente TIQV relativi ai suddetti clienti si applicano a partire dai dati riferiti all'anno 2027.
- 2.3 L'obbligo di cui all'articolo 22, comma 22.1, lettera d), non si applica ai venditori con meno di 10.000 clienti finali, considerati come somma dei clienti finali di energia elettrica e di gas, e con almeno l'85% di tali clienti serviti su punti di prelievo o di riconsegna localizzati al massimo in tre comuni limitrofi. Tali venditori, nel caso in cui si dotino volontariamente di call center, sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui alla Parte III, ove applicabili.

PARTE II

QUALITÀ COMMERCIALE

Titolo I - Indicatori di qualità commerciale

Articolo 3

Indicatori di qualità commerciale della vendita

- 3.1 Al fine di definire i livelli specifici di qualità commerciale relativi alla vendita di energia elettrica o gas naturale, nel presente TIQV si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:
- tempo di risposta motivata a reclami scritti;
 - tempo di rettifica di fatturazione;
 - tempo di rettifica di doppia fatturazione.
- 3.2 Al fine di definire i livelli generali di qualità commerciale relativi alla vendita di energia elettrica o gas naturale, nel presente TIQV si fa riferimento al seguente indicatore di qualità:
- tempo di risposta a richieste scritte di informazioni.

Articolo 4

Tempo di risposta motivata a reclami scritti

- 4.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto del cliente finale e la data di invio al medesimo cliente da parte del venditore della risposta motivata scritta. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del venditore di dati tecnici in esclusivo possesso del distributore.
- 4.2 La risposta motivata scritta al reclamo scritto inviata al cliente finale da parte del venditore deve essere conforme a quanto prescritto dal successivo articolo 11.

Articolo 5

Tempo di rettifica di fatturazione

- 5.1 Il tempo di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto inviato dal cliente finale che comporta la rettifica di una bolletta già pagata, o per la quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi del contratto di fornitura o della regolazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del venditore di dati tecnici in esclusivo possesso del distributore.
- 5.2 L'accredito della somma non dovuta potrà essere effettuato dal venditore anche in bolletta; in tal caso, ai fini del comma 5.1 farà fede la data di emissione della bolletta. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta, il credito dovrà essere erogato al cliente con rimessa diretta.

Articolo 6

Tempo di rettifica di doppia fatturazione

- 6.1 Il tempo di rettifica di doppia fatturazione è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto inviato dal cliente finale che comporta la rettifica di una bolletta che include consumi relativi a un punto di prelievo o di riconsegna il cui contratto di dispacciamento e/o di trasporto non sono nella disponibilità del venditore medesimo, e la data di accredito al cliente finale delle somme non dovute. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del venditore di dati tecnici in esclusivo possesso del distributore.
- 6.2 L'accredito della somma non dovuta potrà essere effettuato dal venditore anche nella bolletta di chiusura; in tal caso, ai fini del comma 6.1 farà fede la data di emissione della bolletta. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato nella bolletta di chiusura, o nel caso in cui la bolletta di chiusura sia già stata emessa, il credito dovrà essere erogato al cliente finale con rimessa diretta.

Articolo 7

Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni

- 7.1 Il tempo di risposta a richieste scritte di informazioni è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore della richiesta scritta di informazioni e la data di invio al richiedente, da parte del venditore, della risposta scritta. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del venditore di dati tecnici in esclusivo possesso del distributore.

Titolo II – Comunicazioni tra clienti e venditori

Articolo 8

Presentazione dei reclami scritti

- 8.1 Il venditore riporta in ogni bolletta i recapiti per le richieste di informazioni e i recapiti per la presentazione di reclami scritti, indicando almeno un recapito telefonico, un recapito postale e una modalità telematica, e pubblica sul proprio sito internet, nella pagina dedicata ai canali di contatto con accesso diretto dalla *homepage*, tutti i recapiti per la presentazione di richieste di informazioni e di reclami scritti, dando adeguata evidenza ai canali e agli strumenti di comunicazione dedicati ai clienti finali con disabilità. Il venditore è tenuto a far pervenire a uno di detti recapiti le comunicazioni scritte che vengano erroneamente inviate dal cliente finale a un recapito diverso entro 7 giorni solari dal ricevimento. Ai fini del rispetto degli standard di cui all'articolo 15, il venditore computa il tempo di risposta a partire dalla data di ricevimento della comunicazione a uno dei recapiti dedicati.
- 8.2 Il venditore rende disponibile nel proprio sito internet, nella pagina dedicata ai canali di contatto di cui al precedente comma 8.1, in modalità scaricabile e stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici, un modulo per il reclamo scritto da parte del cliente finale, che deve contenere almeno i seguenti campi:
- a) i recapiti ai quali inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del cliente finale e della fornitura:
 - il nome e il cognome, o la ragione sociale;

- il servizio cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi);
 - l'indirizzo di fornitura;
 - il codice identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente, specificando dove tali codici sono reperibili;
- c) il recapito al quale il cliente finale intende ricevere la risposta scritta, se diverso dal recapito di fatturazione;
- d) la classificazione per argomenti (1° livello) di cui alla tabella A riportata in calce, in modo che il cliente finale possa indicare l'argomento del proprio reclamo;
- e) una breve descrizione dei fatti contestati.
- 8.3 È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno i dati che consentono di identificare univocamente il medesimo cliente, la fornitura e il recapito al quale il cliente intende ricevere la risposta scritta, se diverso dal recapito di fatturazione.

Articolo 9

Funzionalità dei servizi online

- 9.1 Il venditore rende disponibile nel proprio sito internet, nella pagina dedicata ai canali di contatto di cui all'articolo 8, comma 8.1, una funzionalità che consente al cliente finale di inviare, senza necessità di registrazione, un reclamo scritto mediante la compilazione di un modulo *online* con le informazioni minime di cui all'articolo 8, comma 8.2, o di inviare una richiesta scritta di informazioni, e che consente al cliente stesso di scaricare sul proprio dispositivo o di ricevere tramite posta elettronica una copia della comunicazione così inviata che attesti la data di invio e il codice pratica.
- 9.2 Il venditore rende disponibile nell'area personale eventualmente attivabile dal proprio cliente finale una funzionalità che consente di inviare un reclamo scritto o una richiesta scritta di informazioni, selezionando in modalità semplificata la fornitura o le forniture alle quali la comunicazione si riferisce, e che consente al cliente stesso di scaricare sul proprio dispositivo una copia delle comunicazioni così inviate che attesti la relativa data di invio e il codice pratica.
- 9.3 In seguito alla cessazione del contratto di fornitura, per un periodo non inferiore a 6 mesi decorrenti dal mese successivo a quello di emissione della bolletta di chiusura, il venditore mantiene attiva per il cliente finale titolare del contratto cessato la possibilità di accedere all'area personale almeno per l'utilizzo delle funzionalità di cui al precedente comma 9.2. e delle funzionalità relative all'archivio delle bollette emesse dal venditore e all'archivio delle notifiche.

Articolo 10

Classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni

- 10.1 Il venditore classifica i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni secondo le categorie di cui alla tabella A riportata in calce. A tal fine il venditore non è vincolato dalla classificazione eventualmente indicata dal cliente finale.
- 10.2 Il venditore adotta criteri prudenziali nella classificazione di una comunicazione scritta inviata da un cliente finale, classificandola come reclamo in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo ovvero una richiesta di informazioni. La classificazione come reclamo deve essere precedente e indipendente rispetto a qualunque

valutazione relativa alla fondatezza o infondatezza della lamentela espressa dal cliente finale.

- 10.3 Il venditore classifica come reclamo scritto la comunicazione scritta inviata da un cliente finale che contenga, in aggiunta a una richiesta di informazioni sull'applicazione del corrispettivo C_{MOR} , una lamentela relativa alla fornitura erogata dallo stesso venditore. In tal caso, la risposta del venditore contiene anche le informazioni sull'applicazione del corrispettivo C_{MOR} ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della deliberazione 99/2012/R/eel come successivamente modificata e integrata.
- 10.4 Il venditore classifica come richiesta scritta di informazioni il reclamo scritto relativo a una o più forniture non identificabili univocamente in base alle informazioni disponibili; in tal caso la risposta scritta invita il cliente finale a reinoltrare il reclamo e indica le informazioni necessarie al venditore per poter fornire una risposta.
- 10.5 Ai fini della classificazione, i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta di informazioni, non sono considerati qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dal presente TIQV, e sono classificati come richieste scritte di informazioni qualora inviati dal cliente finale successivamente alla data di invio della risposta scritta da parte del venditore.

Articolo 11

Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti

- 11.1 Il venditore è tenuto a formulare la risposta motivata al reclamo scritto utilizzando una terminologia di uso comune e conforme al Glossario.
- 11.2 La risposta motivata al reclamo scritto è articolata nelle seguenti parti, che devono presentare contenuti coerenti e consequenziali:
 - a) *Il Suo reclamo*, che riepiloga il problema segnalato dal cliente finale;
 - b) *Le nostre verifiche*, nella quale il venditore, in relazione alle possibili cause del problema segnalato dal cliente finale, indica le verifiche svolte, anche presso soggetti terzi, allo scopo di valutare la fondatezza del reclamo, e ne descrive gli esiti, allegando la relativa documentazione;
 - c) *Le nostre conclusioni*, nella quale il venditore espone le conclusioni raggiunte circa la fondatezza del reclamo e indica in alternativa:
 - i motivi per i quali ritiene infondato il reclamo, oppure
 - le azioni correttive e riparatorie che sono state o saranno adottate per risolvere il problema, e le relative tempistiche;
 - d) *I Suoi diritti*, nella quale il venditore indica:
 - qualora sia dovuto al cliente finale un indennizzo automatico ai sensi della regolazione o del contratto, i tempi e le modalità con le quali l'indennizzo sarà corrisposto, specificando che la corresponsione dell'indennizzo non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito;
 - i recapiti ai quali il cliente finale può rivolgersi per ulteriori chiarimenti;
 - le azioni che il cliente finale può intraprendere se ritiene insoddisfacente la risposta, rinviando alla sezione della bolletta e alla pagina del proprio sito internet dove sono disponibili informazioni dettagliate sulle procedure per risolvere l'eventuale controversia, coerenti con quanto indicato in contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1 lettera j, del Codice di condotta commerciale.

- 11.3 La risposta motivata ai reclami relativi agli importi fatturati riporta in allegato, oltre a quanto previsto dal precedente comma 11.2, lettera b):
- a) gli *Elementi di dettaglio* della bolletta, come previsto dall'articolo 12 della Bolletta dei clienti finali di energia e dall'articolo 12 della Bolletta 2.0;
 - b) in caso di clienti finali del mercato libero, copia della Scheda sintetica dell'offerta, redatta in ottemperanza al Codice di condotta commerciale, o, alternativamente, la copia delle comunicazioni di preavviso di cui all'articolo 13 del Codice di condotta commerciale qualora siano intervenute variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche o rinnovi con modifica delle condizioni economiche applicate.
- 11.4 Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione, il venditore è tenuto a dettagliare nella risposta scritta motivata, in aggiunta ai contenuti minimi di cui al precedente comma 11.2, gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento, così da consentire al cliente finale la tutela dei propri diritti. Nella medesima risposta motivata, il venditore è tenuto a esplicitare le informazioni necessarie per risolvere l'eventuale controversia, indicando quanto già previsto in contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1, lettera j, del Codice di condotta commerciale.

Articolo 12

Contenuti minimi della risposta a richieste scritte di informazioni

- 12.1 La risposta a richieste scritte di informazioni indica nell'oggetto la dicitura *Risposta alla Sua richiesta di informazioni* e almeno un recapito al quale il cliente finale può rivolgersi per ulteriori chiarimenti, nonché la pagina del proprio sito internet dedicata ai canali di contatto di cui al precedente articolo 8.1.

Articolo 13

Reclami scritti multipli

- 13.1 In caso di un unico reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari, il venditore fornisce risposta motivata unica al primo firmatario di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui all'articolo 8, comma 8.3. Nei confronti del primo firmatario trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all'articolo 15 e agli indennizzi automatici di cui al Titolo IV della Parte II del presente TIQV. Nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da un'associazione di consumatori, il venditore fornisce un'unica risposta motivata a tale associazione. Nei confronti dell'associazione trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all'articolo 15 e nei confronti del primo firmatario, di cui siano individuabili gli elementi identificativi di cui all'articolo 8, comma 8.3, trovano applicazione le disposizioni relative agli indennizzi automatici di cui al Titolo IV della Parte II del presente TIQV.
- 13.2 In relazione a più reclami che si riferiscono al medesimo disservizio, il venditore adotta le seguenti modalità:
- a) è tenuto a fornire una risposta scritta motivata individuale a ciascun reclamo nei casi di disservizi che abbiano effetto sulla lettura dei consumi fatturati e di disservizi commerciali, non attribuibili a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con i quali non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa; in tali casi trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all'articolo 15 e agli indennizzi automatici di cui al Titolo IV della Parte II del presente TIQV;

- b) ha facoltà di dare risposta a mezzo stampa, nonché ove opportuno tramite invio della medesima comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati, qualora i reclami multipli si riferiscano a uno stesso disservizio attribuibile a cause di forza maggiore o a responsabilità di terzi con i quali non ha in corso uno specifico rapporto contrattuale per la fornitura di beni o servizi riconducibili alla fornitura stessa, escluse le imprese distributrici dei clienti finali serviti, che abbia generato un numero di reclami maggiore dello 0,5% dei clienti finali serviti dal venditore medesimo, conteggiando al massimo i reclami pervenuti nell'arco di 15 giorni solari consecutivi; in tal caso, la risposta a mezzo stampa (almeno su un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del disservizio e sul proprio sito internet) deve comunque essere fornita entro il tempo massimo di 30 giorni solari dall'ultimo dei 15 giorni solari consecutivi e ai fini della registrazione si considera un unico reclamo; in tali casi non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del presente TIQV, ma qualora il venditore opti per una risposta individuale, trovano applicazione le disposizioni relative allo standard specifico di cui all'articolo 15; qualora il disservizio avente le caratteristiche di cui sopra sia riconducibile all'attività di distribuzione, il venditore segnala al distributore la necessità di fornire la risposta a mezzo stampa e il distributore è tenuto a provvedere, facendo pubblicare, a proprie spese, un comunicato su almeno un quotidiano a diffusione adeguata rispetto all'estensione del disservizio e sul proprio sito internet, nonché a darne comunicazione diretta agli altri venditori interessati dal medesimo disservizio.

Articolo 14

Trattamento dei reclami scritti per doppia fatturazione

- 14.1 Il venditore che riceve un reclamo scritto relativo alla doppia fatturazione da parte di un cliente finale il cui punto di prelievo/riconsegna, per il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati, non risulta inserito in un suo contratto di dispacciamento e/o di trasporto, è tenuto a effettuare la rettifica in conformità allo standard specifico di cui al successivo articolo 15, comma 15.1, con le modalità di accredito previste all'articolo 6.
- 14.2 Il venditore che riceve un reclamo scritto relativo alla doppia fatturazione da parte di un cliente finale il cui punto di prelievo/riconsegna, per il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati, risulta inserito in un suo contratto di dispacciamento e/o di trasporto, è tenuto a classificare la comunicazione come richiesta scritta di informazioni e a provvedere all'invio della risposta motivata al cliente finale.

Titolo III – Standard specifici e generali di qualità commerciale

Articolo 15

Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita

- 15.1 Gli standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale di cui all'Articolo 3, comma 3.1, sono definiti in tabella 1.

Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari 90 giorni solari per fatturazione quadrimestrale
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	15 giorni solari

15.2 Gli standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale di cui all'articolo 3 comma 3.2, sono definiti in tabella 2.

Tabella 2 - Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%

15.3 Ai fini del rispetto degli standard generali definiti in tabella 2, i livelli effettivi *LE* sono calcolati per venditore, separatamente per ogni categoria contrattuale, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula:

$$LE = [(N_S) / (N_S + N_{FS})] \times 100$$

dove:

- N_S è il numero di richieste scritte di informazioni per le quali il venditore ha inviato la risposta scritta entro il tempo massimo definito dal presente TIQV;
- N_{FS} è il numero di richieste scritte di informazioni per le quali il venditore non ha rispettato il tempo massimo definito dal presente TIQV per le cause indicate all'articolo 18, comma 18.1, lettera c).

15.4 La grave violazione dello standard generale di qualità commerciale della vendita per uno stesso indicatore per due anni consecutivi, può costituire presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

15.5 Nei casi di reclami scritti presentati da clienti multisito, qualora le problematiche evidenziate dal reclamo scritto riguardino più siti di fornitura, il venditore fornisce risposta motivata unica; in tali casi il venditore non applica l'indennizzo di cui l'articolo 19 del presente TIQV.

Articolo 16

Comunicazioni tra venditori e distributori e obblighi di tempestività

16.1 Nel caso in cui il venditore, ai fini della risposta motivata al reclamo scritto o alla richiesta scritta di informazioni del cliente finale, debba necessariamente acquisire dati tecnici dal distributore, è tenuto a:

- a) inviare al distributore la richiesta dei dati tecnici con le modalità previste dalla regolazione vigente in materia di standard di comunicazione e corredata di tutti i dati

- obbligatorie previste dalla medesima regolazione;
- b) richiedere i dati tecnici al distributore in tempo utile ai fini del rispetto delle tempistiche di risposta al cliente finale.
- 16.2 Limitatamente all'obbligo di risposta motivata al reclamo scritto, nel caso in cui il venditore abbia ottemperato a quanto previsto alle lettere a) e b) del comma precedente e non abbia ricevuto la risposta del distributore entro il tempo massimo definito dall'Autorità in materia di qualità del servizio di distribuzione:
- a) qualora fornisca comunque al cliente finale la risposta motivata entro lo standard specifico di cui all'articolo 15, comma 15.1, trattiene l'indennizzo versato dal distributore;
- b) qualora fornisca al cliente finale la risposta motivata oltre lo standard specifico di cui all'articolo 15, comma 15.1, versa al cliente medesimo l'indennizzo di cui all'articolo 19.
- 16.3 La richiesta di dati tecnici non può riguardare dati già nella disponibilità del venditore ai sensi della regolazione o presenti in banche dati messe a disposizione dal distributore, salvo il caso in cui, in base al reclamo o alla richiesta di informazioni del cliente finale, sia necessaria una verifica di correttezza e/o completezza. In questo caso il venditore indica quali sono i dati già in suo possesso e quali sono gli elementi di criticità sollevati dal cliente finale, che rendono insufficienti tali dati ai fini della risposta motivata.
- 16.4 La richiesta di dati tecnici al distributore può riguardare anche un reclamo o una richiesta di informazioni formulati dal cliente finale per telefono o nell'ambito di una procedura di conciliazione paritetica. Tale richiesta va inoltrata con le modalità previste dalla regolazione vigente in tema di standard di comunicazione e corredata di tutti i dati obbligatori previsti dalla medesima regolazione.

Articolo 17

Standard specifici ulteriori

- 17.1 È facoltà del venditore definire per i clienti finali del mercato libero standard specifici ulteriori rispetto a quelli definiti dal presente TIQV. In caso di mancato rispetto di tali standard per una causa di cui all'articolo 18, comma 18.1, lettera c), il venditore è tenuto a corrispondere un indennizzo automatico definito dal venditore medesimo.
- 17.2 Gli standard specifici di cui al precedente comma devono essere comunicati per iscritto al cliente finale prima della conclusione del contratto di fornitura con le modalità previste dal Codice di condotta commerciale, insieme al valore dell'indennizzo automatico associato, specificando che detti standard sono ulteriori rispetto a quelli fissati dall'Autorità e non esonerano il venditore dall'obbligo di rispettare gli standard definiti dall'Autorità.

Titolo IV – Indennizzi automatici

Articolo 18

Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità

- 18.1 Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:

- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
 - c) cause imputabili al venditore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).
- 18.2 Nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi di cui al precedente comma 18.1, lettere a) e b), il venditore documenta la causa del mancato rispetto.
- 18.3 Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, comma 16.2, il venditore, nel caso in cui il mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sia dovuto alla tardiva risposta del distributore alla richiesta di dati tecnici, può imputare la causa di mancato rispetto al distributore.

Articolo 19

Casi di indennizzo automatico

- 19.1 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dall'articolo 15, comma 15.1, il venditore corrisponde al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 30 euro.
- 19.2 L'indennizzo automatico base di cui al precedente comma è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
 - b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
 - c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Articolo 20

Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

- 20.1 Il venditore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità (inclusi quelli ulteriori di cui all'articolo 17) sia riconducibile a una delle cause di cui all'articolo 18, comma 18.1, lettere a) e b).
- 20.2 Il venditore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:
- a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate di cui al TIQD;
 - b) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nel medesimo anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello standard specifico relativo al tempo massimo di risposta a un reclamo scritto relativo alla medesima doglianza e, ai fini del TIF, dei termini di emissione delle bollette;
 - c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale.

Articolo 21

Modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico

- 21.1 Il venditore è tenuto ad accreditare al cliente finale l'indennizzo automatico attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l'importo della prima bolletta addebitata al cliente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la bolletta deve evidenziare un credito a favore del cliente, che deve essere detratto dalle successive bollette fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
- 21.2 L'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto, ad eccezione dei clienti finali con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per i quali il termine è fissato in 8 mesi.
- 21.3 La causale della detrazione deve essere indicata in bolletta come Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

PARTE III

QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI

Titolo I – Obblighi generali di servizio

Articolo 22

Obblighi relativi ai servizi telefonici commerciali

- 22.1 Il venditore ha l'obbligo di:
- a) disporre di un servizio telefonico commerciale con uno o più numeri telefonici;
 - b) garantire un orario di apertura del servizio telefonico commerciale con presenza di operatori per un numero minimo settimanale di 35 ore;
 - c) pubblicare nel proprio sito internet e riportare in bolletta i numeri telefonici del servizio telefonico commerciale con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati, nonché, almeno nel sito internet, dell'orario di apertura del servizio di cui alla precedente lettera b);
 - d) dotarsi di call center e rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici di cui al successivo articolo 28, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.3.
- 22.2 I servizi telefonici commerciali dotati di assistente vocale devono assicurare che:
- a) il cliente finale sia sempre avvertito in anticipo se la chiamata sarà gestita da un assistente vocale o sarà trasferita a un assistente vocale in esito alla scelta di tale opzione da parte del medesimo cliente;
 - b) durante l'interazione con l'assistente vocale il cliente finale possa sempre chiedere di parlare con un operatore;
 - c) l'assistente vocale che non sia in grado di comprendere o di soddisfare la richiesta del cliente finale attivi automaticamente la richiesta di parlare con un operatore.

Articolo 23

Obblighi dei servizi telefonici commerciali dotati di albero fonico

- 23.1 Il venditore, nel caso in cui decida volontariamente di dotare il proprio servizio telefonico commerciale di albero fonico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 22:
- a) mette a disposizione dei clienti finali uno o più numeri verdi totalmente gratuiti almeno per telefonate da rete fissa;
 - b) inserisce almeno al secondo livello dell'albero fonico un'opzione esplicita di richiesta di parlare con un operatore, oppure, in alternativa, prevede che a qualunque opzione di secondo livello corrisponda il trasferimento della chiamata verso un operatore, o direttamente o in caso di operazioni su servizi automatici dispositivi non andate a buon fine;
 - c) prevede l'indirizzamento verso un operatore in caso di errore nella digitazione o nel messaggio vocale o in caso di mancata risposta.
- 23.2 Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al precedente comma 23.1, lettere b) e c), nel conteggio dei livelli dell'albero fonico non si tiene conto dell'eventuale livello per la scelta:

- a) della lingua, per le imprese operanti in province nelle quali le stesse hanno l'obbligo di garantire ai clienti di potersi esprimere nella propria lingua madre;
- b) tra i diversi servizi (elettrico, gas, altri servizi).

Titolo II – Indicatori e standard di qualità dei call center

Articolo 24

Indicatori di qualità dei call center

- 24.1 Ai fini della definizione degli standard generali di qualità dei call center vengono definiti i seguenti indicatori:
 - a) accessibilità al servizio (AS);
 - b) tempo medio di attesa (TMA);
 - c) livello del servizio (LS).
- 24.2 Nel caso in cui il venditore svolga più servizi e non risulti possibile stabilire a quale servizio si rivolge la chiamata telefonica, concorrono al computo degli indicatori di cui al comma precedente, lettere b) e c), tutte le chiamate telefoniche dei clienti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono stati reindirizzati da parte di servizi automatici a un operatore, indipendentemente dal servizio.
- 24.3 Per le imprese che dispongono di più numeri telefonici per il servizio telefonico commerciale, i livelli effettivi per ciascuno degli indicatori di cui al comma 24.1 devono essere calcolati in maniera aggregata con riferimento a tutti i numeri telefonici destinati in tutto o in parte ai clienti finali del servizio elettrico e/o del servizio gas a cui si applica il presente TIQV.

Articolo 25

Accessibilità al servizio

- 25.1 L'indicatore accessibilità al servizio (AS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di unità di tempo in cui almeno una delle linee è libera e il numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con presenza di operatori, moltiplicato per 100, dove l'unità di tempo è scelta liberamente dal venditore; l'indicatore AS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.
- 25.2 Per la rilevazione dell'indicatore AS non sono conteggiate le linee telefoniche assegnate a servizi di autolettura, se tali servizi sono resi con numeri telefonici separati da quelli utilizzati per le conversazioni con operatore.

Articolo 26

Tempo medio di attesa

- 26.1 Il tempo di attesa telefonica è, con riferimento a una chiamata telefonica da parte di un cliente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'assistente vocale, nei casi in cui la chiamata non venga successivamente reindirizzata all'operatore, o l'inizio della conversazione con l'operatore, anche a seguito di un reindirizzamento da parte dell'assistente vocale, o la

conclusione della chiamata, in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

- 26.2 L'indicatore tempo medio di attesa (TMA) è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate dei clienti finali che:
- hanno parlato con un assistente vocale senza che la chiamata sia stata successivamente trasferita a un operatore;
 - hanno parlato con un operatore a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzamento da parte dei sistemi automatici o dell'assistente vocale;
 - pur avendo richiesto di parlare con un operatore, hanno terminato la chiamata prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.

Articolo 27

Livello di servizio

- 27.1 L'indicatore livello di servizio (LS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di chiamate telefoniche dei clienti finali che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate dei clienti finali che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici o dall'assistente vocale a un operatore, moltiplicato per 100; l'indicatore LS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

Articolo 28

Standard generali di qualità dei call center

- 28.1 Gli standard generali di qualità dei call center per ciascuno degli indicatori di cui all'Articolo 24, comma 24.1, sono definiti dalla tabella 3.

Tabella 3 – Standard generali di qualità dei call center

Indicatore	Standard generale
Accessibilità al servizio	AS \geq 95 %
Tempo medio di attesa	TMA \leq 180 secondi
Livello di servizio	LS \geq 85 %

- 28.2 La rilevazione degli indicatori è effettuata a livello di venditore e a cadenza mensile; lo standard generale si intende rispettato in ciascun semestre dell'anno considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 5 mesi su 6.
- 28.3 Il mancato rispetto dello standard generale per uno stesso indicatore (AS, TMA, LS) per due semestri consecutivi, o la violazione degli obblighi generali di servizio di cui al Titolo I della Parte III del presente TIQV, possono costituire presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

Titolo III – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei call center

Articolo 29

Obblighi di registrazione

- 29.1 Il venditore ha l'obbligo di registrare, per ogni chiamata telefonica pervenuta al call center, i seguenti dati necessari a rendere verificabili gli indicatori TMA e LS:
- a) la data e l'istante di inizio della chiamata;
 - b) l'istante di inizio della conversazione con l'operatore o con l'assistente vocale o, se precedente, della fine della chiamata;
 - c) l'eventuale richiesta di parlare con un operatore o il reindirizzamento a un operatore;
 - d) l'esito della chiamata (richiesta di parlare con un operatore o reindirizzamento a un operatore andata a buon fine o meno).
- 29.2 Il venditore registra inoltre le informazioni e i dati necessari a rendere verificabili il livello effettivo dell'indicatore AS.

Articolo 30

Obblighi di comunicazione

- 30.1 Entro il primo giorno lavorativo del mese di marzo di ciascun anno, il venditore comunica all'Autorità con riferimento a ciascun mese dell'anno precedente:
- a) il numero di chiamate telefoniche riconducibili a clienti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono state reindirizzate a un operatore e il numero di quelle alle quali è stata data risposta;
 - b) il livello di accessibilità al servizio (AS);
 - c) il tempo medio di attesa (TMA);
 - d) il livello di servizio (LS).
- 30.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni e i dati comunicati dai venditori a fini di monitoraggio e per la pubblicazione di cui al successivo articolo 33.
- 30.3 Gli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma 30.1 si riferiscono ai soli venditori che al 31 dicembre dell'anno di riferimento servono più di 50.000 clienti finali del servizio elettrico e/o del servizio gas nei confronti dei quali si applica il presente TIQV.

Titolo IV – Indagine di soddisfazione relativa ai call center

Articolo 31

Indagine di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai call center

- 31.1 L'Autorità effettua annualmente un'indagine di soddisfazione dei clienti finali che si rivolgono ai call center dei venditori. Al fine di assicurare la rilevanza statistica dell'indagine, i venditori che partecipano all'indagine sono individuati con determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità, nella quale sono dettagliati con congruo anticipo gli obiettivi, i tempi, i criteri e la metodologia dell'indagine, i dati che dovranno essere resi disponibili all'Autorità dai venditori che partecipano all'indagine e le modalità dell'eventuale pubblicazione dei relativi esiti.

- 31.2 Ai fini dell'individuazione dei venditori tenuti ad effettuare l'indagine i venditori medesimi, entro il primo giorno lavorativo del mese di marzo di ciascun anno, sono tenuti a comunicare all'Autorità il numero medio giornaliero delle chiamate ricevute ai propri call center nell'anno precedente.
- 31.3 L'indagine è effettuata attraverso la metodologia del *call-back*, intervistando i clienti finali che hanno ottenuto una risposta dal call center. A tal fine ogni venditore che partecipa all'indagine fornisce, secondo istruzioni operative definite con determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità nella quale sono stabilite, tra l'altro, modalità tali da garantire il rispetto del GDPR e adeguata rappresentatività del campione di interviste, gli elenchi dei clienti finali che hanno ottenuto una risposta dal call center, corredati delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'indagine definite nelle istruzioni operative. I venditori sono tenuti a informare i clienti finali della comunicazione dei dati all'Autorità nelle informative sul trattamento dei dati personali rese ai sensi del GDPR.
- 31.4 In esito all'indagine di soddisfazione dei clienti finali, per ogni venditore è determinato un valore stimato dell'indice complessivo di soddisfazione dei clienti ICS, variabile tra 0 e 100 e comprensivo delle valutazioni dei diversi fattori di qualità considerati dall'indagine, determinato come valore minimo di un intervallo unilatero di confidenza al 95% di probabilità.
- 31.5 I venditori che partecipano all'indagine possono, con modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità, compartecipare alla realizzazione dell'indagine di soddisfazione dei clienti finali aumentando, a proprie spese, il numero di interviste effettuate rispetto al minimo assicurato dall'Autorità. In tal caso, l'intervallo di confidenza di cui al comma precedente è valutato sul campione complessivo di interviste effettuate, pari alla somma del minimo di interviste assicurato dall'Autorità più il numero di interviste effettuate a spese del venditore.
- 31.6 Gli esiti e le informazioni rilevate dalle indagini potranno essere pubblicati annualmente sul sito dell'Autorità, anche con modalità comparative.

Titolo V – Monitoraggio della qualità dei call center

Articolo 32

Informazioni ulteriori sui servizi di call center

- 32.1 Ai fini del monitoraggio della qualità dei call center, i venditori comunicano, con la medesima tempistica di cui all'articolo 30, comma 30.1, anche le informazioni relative a:
- a) la facilità di navigazione dei servizi automatici, cioè il rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 23.1, lettera b), con riferimento al primo livello dell'albero fonico;
 - b) la disponibilità di servizi per la gestione delle code di chiamate in attesa del colloquio con l'operatore nei momenti di intenso traffico;
 - c) la disponibilità e le funzionalità dell'assistente vocale;
 - d) informazioni facoltative sulla disponibilità di uno o più modalità di contatto ulteriori rispetto al call center che consentano al cliente finale di ottenere informazioni o gestire pratiche.

- 32.2 Per servizi di cui al comma 32.1, lettera b), le informazioni da comunicare da parte dei venditori riguardano la disponibilità dei seguenti servizi:
- a) possibilità del cliente finale di essere richiamato in altra fascia oraria stabilita dal venditore;
 - b) possibilità del cliente finale di essere richiamato in altra fascia oraria a scelta del cliente stesso;
 - c) segnalazione del numero di chiamate che precedono in coda e/o del tempo stimato di attesa.
- 32.3 Per informazioni facoltative di cui al comma 32.1, lettera d), si intendono dati riferiti:
- a) ai canali disponibili;
 - b) ai servizi offerti, per ciascun canale;
 - c) se disponibile, a una stima degli accessi, per ciascun canale.
- 32.4 Il venditore che dichiara i servizi di cui ai commi precedenti è tenuto a registrare le informazioni e i dati necessari a rendere verificabili le caratteristiche e i servizi per le quali fornisce le informazioni.

Articolo 33

Pubblicazione dei dati sulla qualità dei servizi telefonici

- 33.1 Sulla base dei dati comunicati all'Autorità da ogni venditore ai sensi degli articoli 30 e 32, l'Autorità rende pubblici annualmente dati e informazioni sullo stato della qualità dei servizi telefonici, che possono comprendere, tra l'altro, informazioni individuali sul rispetto degli obblighi di servizio e degli standard minimi e informazioni in forma aggregata sulla disponibilità dei servizi di cui all'Articolo 32.

PARTE IV DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE

Titolo I – Obblighi di registrazione

Articolo 34

Registrazione di informazioni e di dati di qualità commerciale

- 34.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, il venditore deve predisporre un registro, costituito da appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare informazioni e dati concernenti i reclami scritti, le richieste scritte di informazioni, le rettifiche di fatturazione e di doppia fatturazione.
- 34.2 Per ogni reclamo scritto e richiesta scritta di informazioni il venditore registra:
- a) il codice di rintracciabilità con cui identifica il singolo reclamo o la singola richiesta;
 - b) la categoria contrattuale;
 - c) i dati identificativi del cliente finale o del richiedente;
 - d) la data di ricevimento;
 - e) l'eventuale data di invio della richiesta di dati tecnici;
 - f) l'eventuale data di ricevimento di dati tecnici;
 - g) la data di invio della risposta motivata;
 - h) la causa dell'eventuale mancato rispetto dello standard specifico o generale di qualità;
 - i) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta o al reclamo;
 - j) l'ammontare dell'eventuale indennizzo corrisposto;
 - k) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna (PDR);
 - l) la classificazione per argomento e sub argomento in conformità alla tabella A riportata in calce.
- 34.3 Per ogni rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione il venditore, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, registra:
- a) la data di accredito della somma non dovuta;
 - b) se la rettifica ricade nei casi di doppia fatturazione di cui al precedente articolo 14, comma 14.1.
- 34.4 Il venditore, nel caso in cui debba inviare al distributore la richiesta di una prestazione di competenza del distributore stesso o la conferma della richiesta di verifica presentata dal cliente finale, registra:
- a) il codice di rintracciabilità con cui il venditore identifica la richiesta della prestazione di competenza del distributore o la conferma della richiesta di verifica;
 - b) la data di ricevimento della richiesta di prestazione di competenza del distributore o della conferma della richiesta di verifica;
 - c) la data di invio all'impresa distributrice della richiesta di prestazione di competenza del distributore stesso o della conferma della richiesta di verifica;
 - d) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna (PDR).

Articolo 35

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

- 35.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati ai sensi del successivo articolo 36 e di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente TIQV, il venditore deve:
- a) mantenere il registro di cui al precedente articolo 34 aggiornato con le informazioni e i dati richiesti;
 - b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema, anche informatico, di archivio commerciale e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - c) conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

Titolo II – Obblighi di comunicazione

Articolo 36

Comunicazione di informazioni e dati di qualità commerciale

- 36.1 Entro il primo giorno lavorativo del mese di marzo di ogni anno il venditore comunica all'Autorità, per ciascuna categoria contrattuale e per ciascun servizio, il numero di clienti finali serviti al termine di ciascun mese dell'anno di riferimento. Il venditore comunica, altresì, per ciascuna categoria contrattuale, le informazioni e i dati di cui ai successivi commi.
- 36.2 In relazione ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni, il venditore comunica, per ciascuna categoria contrattuale, il numero complessivo di reclami scritti e di richieste scritte di informazioni ricevute nell'anno di riferimento, classificati in base all'argomento e al sub argomento, in conformità alla tabella A riportata in calce.
- 36.3 In relazione alle risposte motivate ai reclami scritti, alle rettifiche di fatturazione e di doppia fatturazione e alle risposte a richieste scritte di informazioni, il venditore comunica, per ciascuna categoria contrattuale:
- a) il numero complessivo di prestazioni eseguite nell'anno di riferimento;
 - b) il numero complessivo di prestazioni eseguite nell'anno di riferimento per le quali è stato rispettato il livello specifico o generale di qualità;
 - c) il numero complessivo di prestazioni eseguite nell'anno di riferimento per le quali non è stato rispettato il livello specifico o generale di qualità, suddivise in base alle cause di cui all'articolo 18.
- 36.4 In relazione al tempo di risposta motivata ai reclami scritti, al tempo di rettifica di fatturazione e di doppia fatturazione e al tempo di risposta alle richieste scritte di informazioni, il venditore comunica, per ciascuna categoria contrattuale, il tempo complessivo annuo di esecuzione, espresso in giorni solari, calcolato come somma dei tempi effettivi delle prestazioni eseguite nell'anno di riferimento, considerando ai fini del calcolo le prestazioni per le quali lo standard specifico o generale è stato rispettato e le prestazioni per le quali lo standard specifico o generale non è stato rispettato per le cause di cui all'articolo 18, comma 18.1, lettera c).

- 36.5 In relazione agli indennizzi automatici, il venditore comunica per ogni livello specifico di qualità e per ciascuna categoria contrattuale:
- a) il numero complessivo degli indennizzi erogati nell'anno di riferimento;
 - b) l'ammontare complessivo degli indennizzi erogati nell'anno di riferimento.
- 36.6 I dati comunicati ai sensi del precedente comma 36.2 comprendono tutti e solo i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni ricevute dal venditore nel corso dell'anno di riferimento, inclusi i reclami e le richieste per i quali il venditore non ha ancora inviato una risposta scritta o ha inviato una risposta scritta in un periodo successivo.
- 36.7 I dati comunicati ai sensi dei precedenti commi 36.3 e 36.4 comprendono tutte e solo le prestazioni eseguite dal venditore nel corso dell'anno di riferimento, incluse le prestazioni eseguite in base a un reclamo scritto o a una richiesta scritta di informazioni ricevuta in un periodo precedente.
- 36.8 Il venditore comunica altresì, in relazione all'anno che precede l'anno di riferimento:
- a) il numero di reclami ricevuti in corso d'anno che risultano rimasti senza risposta al termine dell'anno di riferimento;
 - b) il numero di rettifiche di fatturazione e di doppia fatturazione accertate in corso d'anno che risultano non ancora eseguite al termine dell'anno di riferimento;
 - c) il numero di indennizzi maturati in corso d'anno che risultano non ancora corrisposti al termine dell'anno di riferimento.
- 36.9 I venditori che alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento non servono clienti finali di cui all'articolo 2, comma 1, comunicano tale informazione, assolvendo così ai relativi obblighi senza necessità di comunicare ulteriori dati di qualità commerciale; ai medesimi venditori non si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37.
- 36.10 L'Autorità utilizza le informazioni e i dati comunicati ai sensi dei commi precedenti a fini di monitoraggio e per la pubblicazione di cui al successivo articolo 39.
- 36.11 L'Autorità può utilizzare le informazioni e i dati di cui ai commi precedenti per effettuare controlli, anche a campione, finalizzati ad accertare la veridicità di tali informazioni e dati e il rispetto del presente TIQV.
- 36.12 La mancata comunicazione all'Autorità delle informazioni e dei dati di cui al presente articolo entro il termine indicato al comma 36.1 può costituire presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

Titolo III – Pubblicazione di dati e informazioni

Articolo 37

Pubblicazione da parte dei venditori

- 37.1 In seguito all'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al precedente articolo 36, e in ogni caso entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile, il venditore pubblica sul proprio sito internet, in una pagina dedicata alla qualità del servizio con accesso diretto dalla *homepage*, informazioni a beneficio dei clienti finali relative agli indicatori e agli standard specifici e generali di qualità di sua competenza previsti dalla regolazione di settore, agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto degli standard specifici, nonché la Scheda qualità di cui al successivo comma 37.2, predisposta dal

venditore in conformità allo schema di cui alla tabella B riportata in calce, fatti salvi gli elementi puramente grafici, quali gli aspetti cromatici e il carattere tipografico.

37.2 La Scheda qualità riporta il valore degli indicatori di prestazione di cui al successivo comma 37.3, elaborati sulla base dei dati comunicati all'Autorità ai sensi del precedente articolo 36, per le seguenti categorie contrattuali:

- a) clienti domestici del mercato libero;
- b) clienti domestici in tutela;
- c) clienti non domestici del mercato libero.

37.3 Gli indicatori di prestazione di cui al precedente comma 37.2, riferiti alle prestazioni eseguite nell'anno di riferimento per ogni categoria contrattuale, sono:

a) *reclami ricevuti ogni mille clienti* (R_k), arrotondato all'unità, calcolato per ogni anno di riferimento e per ogni categoria contrattuale con la formula

$$R_k = R_A / N_M * 1.000$$

dove:

- R_A è il numero complessivo di reclami ricevuti per la categoria contrattuale considerata;
- N_M è il numero medio di clienti serviti nell'anno di riferimento, calcolato come valore medio del numero di clienti serviti al termine di ciascun mese dell'anno di riferimento, considerando solo i mesi in cui tale numero sia maggiore di zero;
- in caso di $R_A=0$, la Scheda qualità riporta la dicitura "Nessun reclamo";
- in caso di $0 < R_k < 1$, la Scheda qualità riporta la dicitura "Meno di uno ogni mille clienti";

b) *tempo medio* (T_m), arrotondato all'unità, calcolato per ogni anno di riferimento, per ogni categoria contrattuale e per ogni prestazione soggetta a standard con la formula

$$T_m = T_{CE} / P_A$$

dove:

- T_{CE} è il tempo complessivo annuo di esecuzione di cui all'articolo 36.4;
- P_A è il numero di prestazioni eseguite nell'anno di riferimento per le quali lo standard è stato rispettato o per le quali lo standard non è stato rispettato per le cause di cui all'articolo 18, comma 18.1, lettera c);
- in caso di $P_A=0$, l'indicatore T_m non viene calcolato e la Scheda qualità riporta, in corrispondenza della voce interessata, la dicitura "Nessun caso gestito".

37.4 I venditori utilizzano lo schema della Scheda qualità di cui al precedente comma 37.2 al fine di adempiere all'obbligo stabilito dall'articolo 9, comma 9.1, lettera h, del Codice di condotta commerciale, per la parte inerente alle informazioni relative ai livelli effettivi di qualità riferiti all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile al momento della proposta.

37.5 Le imprese che non assolvono agli obblighi di comunicazione di cui al precedente articolo 36 indicano nella Scheda qualità, in sostituzione del valore degli indicatori di performance di cui al precedente comma 37.3, la dicitura "Non siamo in grado di dichiarare questi dati" in conformità allo schema di cui alla tabella B.2 riportata in calce.

Articolo 38

Indagine di soddisfazione sulla qualità delle risposte ai reclami scritti

38.1 L'Autorità effettua annualmente un'indagine di soddisfazione dei clienti finali che hanno ricevuto una risposta a un reclamo scritto da parte di un venditore. Al fine di assicurare

la rilevanza statistica dell'indagine, i venditori che partecipano all'indagine sono individuati con determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità, nella quale sono dettagliati con congruo anticipo gli obiettivi, i tempi, i criteri e la metodologia dell'indagine, i dati che dovranno essere resi disponibili all'Autorità dai venditori che partecipano all'indagine e le modalità dell'eventuale pubblicazione dei relativi esiti.

- 38.2 L'indagine è effettuata attraverso la metodologia del *call-back*, intervistando i clienti finali che dalle registrazioni del venditore risultano essere destinatari di una risposta a un loro reclamo. A tal fine ogni venditore che partecipa all'indagine fornisce, secondo istruzioni operative definite con determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità nella quale sono stabilite, tra l'altro, modalità tali da garantire il rispetto del GDPR e adeguata rappresentatività del campione di interviste, gli elenchi dei clienti finali destinatari di una risposta scritta corredati delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'indagine definite nelle istruzioni operative. I venditori sono tenuti a informare i clienti finali della comunicazione dei dati all'Autorità nelle informative sul trattamento dei dati personali rese ai sensi del GDPR.
- 38.3 In esito all'indagine di soddisfazione dei clienti finali, per ogni venditore è determinato un valore stimato dell'indice complessivo di soddisfazione dei clienti ICS, variabile tra 0 e 100 e comprensivo delle valutazioni dei diversi fattori di qualità considerati nell'indagine, determinato come valore minimo di un intervallo unilatero di confidenza al 95% di probabilità.
- 38.4 Gli esiti e le informazioni rilevate dalle indagini potranno essere pubblicati annualmente sul sito dell'Autorità, anche con modalità comparative.

Articolo 39

Pubblicazione da parte dell'Autorità

- 39.1 Sulla base dei dati comunicati all'Autorità da ogni venditore ai sensi dell'articolo 36, l'Autorità rende pubblici dati e informazioni sulla qualità commerciale dei venditori, che possono comprendere, tra l'altro, informazioni sui reclami e le richieste di informazioni e sul relativo trattamento da parte dei venditori, anche prevedendo lo sviluppo di strumenti o servizi *online* che consentano la consultazione comparativa con modalità interattive.

PARTE V VERIFICA DEI DATI

Titolo I – Modalità di effettuazione dei controlli dei dati

Articolo 40

Tipologia di controlli

- 40.1 La presente Parte V definisce la procedura semplificata di verifica dei dati di qualità commerciale comunicati dai venditori all’Autorità in attuazione di quanto previsto dalla Parte IV del presente TIQV.
- 40.2 L’Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli di altro tipo, anche a campione, per accertare la veridicità di tutti i dati e le informazioni comunicati dai venditori ai fini del rispetto del presente TIQV.
- 40.3 È fatta salva la facoltà dell’Autorità di avviare un procedimento nei confronti del venditore per l’irrogazione al medesimo delle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per mancato adempimento delle disposizioni previste dal presente TIQV sulla base degli elementi raccolti nei controlli di cui al precedente comma e dei controlli effettuati con la metodologia di cui al comma 40.1.

Articolo 41

Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità

- 41.1 Il controllo dei dati di qualità commerciale dei venditori riguarda:
- a) il tempo di risposta motivata a reclami scritti;
 - b) il tempo di risposta a richieste scritte di informazioni;
 - c) il tempo di rettifica di fatturazione;
 - d) il tempo di rettifica di doppia fatturazione.
- 41.2 L’Autorità comunica al venditore, tramite lettera inviata dai propri Uffici per via telematica, la data di effettuazione del controllo dei dati di qualità commerciale con un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi; nella comunicazione vengono indicati:
- a) l’oggetto del controllo;
 - b) l’anno interessato dalla verifica, precisando per quale anno, dei tre anni precedenti a quello di invio della comunicazione, viene effettuato il controllo dei dati di qualità commerciale.
- 41.3 Il venditore, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della lettera di comunicazione di cui al comma precedente, sulla base delle informazioni contenute in tale lettera, comunica all’Autorità per via telematica il recapito presso il quale rende disponibile la documentazione necessaria per l’effettuazione del controllo dei dati di qualità commerciale.
- 41.4 In sede di controllo, il venditore fornisce su supporto elettronico un elenco contenente per ogni prestazione di qualità commerciale i campi con i dati registrati di cui all’articolo 34, commi 34.2 e 34.3. Gli elenchi di cui sopra sono acquisiti dall’Autorità per la verifica dei dati di qualità commerciale. Dagli elenchi di cui sopra, ciascuno dei quali costituisce la popolazione oggetto del controllo, viene estratto, con campionamento casuale semplice, un campione di richieste e/o reclami da sottoporre al controllo dei dati di qualità commerciale. In caso di controllo di più di uno degli indicatori di qualità di cui al comma

41.1, è estratto un campione semplice per ogni distinta popolazione di richieste/reclami di riferimento. Per ogni popolazione di dimensione N la dimensione n del campione rispetta i seguenti limiti:

- a) per $N \leq 400$: $10 \leq n \leq 20$;
- b) per $400 < N \leq 3.000$: $20 \leq n \leq 30$;
- c) per $3.000 < N \leq 10.000$: $20 \leq n \leq 40$;
- d) per $N > 10.000$: $30 \leq n \leq 50$.

- 41.5 Il venditore che non fornisce gli elenchi di cui al precedente comma entro un tempo massimo fissato in 4 ore dall'avvio delle attività ispettive, entro 15 giorni solari dalla data di completamento del controllo comunica all'Autorità le motivazioni, supportate da idonea documentazione, della mancata consegna di tali elenchi.
- 41.6 I dati relativi alle prestazioni di qualità commerciale riportati negli elenchi di cui al precedente comma, devono essere coerenti con i relativi dati comunicati dal venditore all'Autorità. Nel caso in cui si riscontrassero eventuali discrepanze il venditore dovrà fornire ai controllori la motivazione documentata delle difformità in assenza della quale il valore complessivo della popolazione utilizzato per il calcolo delle penalità di cui all'articolo 50 sarà il più elevato tra quello comunicato dal venditore all'Autorità e quello fornito in sede di controllo, aumentato del 10%.

Titolo II – Validazione e verifica di conformità dei dati di qualità

Articolo 42

Validazione dei dati

- 42.1 Gli elementi in assenza dei quali la richiesta o il reclamo esaminati vengono classificati non validi sono i seguenti:
- a) per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni, copia del reclamo e della risposta motivata;
 - b) per le rettifiche di fatturazione o di doppia fatturazione, copia dei documenti attestanti l'accredito al cliente finale delle somme non dovute, ove avvenuto.
- 42.2 Nel caso in cui gli elementi per la validazione di cui al precedente comma non riportino il codice di rintracciabilità oppure nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dal venditore, la richiesta o il reclamo vengono classificati non validi. Nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dal venditore è fatta salva la facoltà per il venditore di chiarire in sede di controllo quali siano le regole per la composizione del codice di rintracciabilità riportato negli elenchi e di fornire eventuali tabelle per la decodifica dei codici, ferma restando la necessità di individuazione univoca della richiesta o del reclamo.

Articolo 43

Criteri di conformità dei dati validi

- 43.1 Ogni prestazione classificata come valida viene sottoposta a verifica di conformità in sequenza dei criteri, ove applicabili, di:
- a) corrispondenza;
 - b) completezza;

- c) correttezza dell'indennizzo automatico, solo per mancato rispetto del relativo standard specifico per le cause indicate dall'articolo 18, comma 18.1, lettera c);
 - d) documentabilità delle cause, solo per mancato rispetto del relativo standard specifico per le cause indicate dall'articolo 18, comma 18.1, lettere a) e b);
 - e) esattezza del calcolo del tempo di esecuzione.
- 43.2 La prestazione che non supera positivamente anche uno solo dei precedenti criteri viene classificata come non conforme.

Articolo 44
Verifica di corrispondenza

- 44.1 La verifica di corrispondenza accerta, per la prestazione esaminata, la corrispondenza e la coerenza tra la comunicazione del cliente finale, i dati riportati nel relativo elenco fornito dal venditore e i documenti di riscontro ad esclusione del campo tempo effettivo rilevato oggetto della sola verifica di esattezza del calcolo del tempo di risposta.

Articolo 45
Verifica di completezza

- 45.1 Il criterio di completezza si applica ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni.
- 45.2 La verifica di completezza accerta, per il caso esaminato, la completezza dei dati forniti al cliente finale nella risposta motivata scritta previsti dall'articolo 11 e dall'articolo 12; la verifica non ha esito positivo qualora la risposta motivata risulti mancante anche di uno solo degli elementi o dei dati previsti dall'articolo 11 e dall'articolo 12.

Articolo 46
Verifica di correttezza dell'indennizzo automatico

- 46.1 Il criterio di correttezza dell'indennizzo automatico si applica ai reclami scritti e alle rettifiche di fatturazione e di doppia fatturazione.
- 46.2 La verifica di correttezza dell'indennizzo automatico accerta che il venditore abbia correttamente provveduto al pagamento al cliente finale dell'indennizzo automatico, ove dovuto; la verifica non ha esito positivo anche in uno solo dei seguenti casi:
- a) l'importo corrisposto al cliente finale è diverso da quello previsto dall'articolo 19, comma 19.1, solo se a svantaggio di tale cliente;
 - b) l'importo pagato al cliente finale non è stato maggiorato correttamente secondo quanto previsto dall'articolo 19;
 - c) l'importo non è stato corrisposto entro il tempo massimo previsto dall'articolo 21, comma 21.2.

Articolo 47
Verifica di documentabilità delle cause

- 47.1 La verifica di documentabilità delle cause accerta che il venditore abbia correttamente documentato i casi di mancato rispetto degli standard specifici e generali riconducibili alle cause indicate dall'articolo 18, comma 18.1, lettere a) e b); la verifica non ha esito positivo:
- a) per le cause indicate dall'articolo 18, comma 18.1, lettera a), in caso di assenza di atto di Autorità competente o di ente esterno attestante la causa di forza maggiore;

- b) per le cause indicate dall'articolo 18, comma 18.1, lettera b), in caso di assenza di documento operativo che attesti il motivo per cui il cliente finale o un soggetto terzo ha impedito il rispetto dello standard specifico o generale.

Articolo 48

Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di esecuzione

- 48.1 La verifica di esattezza nel calcolo del tempo di esecuzione della prestazione accerta la correttezza del tempo riportato nel relativo elenco fornito dal venditore rispetto a quello ricalcolato in base ai documenti operativi.
- 48.2 Nel caso di impossibilità di verifica di esattezza nel calcolo del tempo di esecuzione, la prestazione esaminata viene classificata come non conforme.
- 48.3 Qualora il ricalcolo del tempo di esecuzione evidenzi un mancato rispetto del relativo standard specifico o generale, la prestazione esaminata viene classificata come non conforme. Nel caso di prestazione soggetta a standard specifico, il venditore provvede altresì al pagamento dell'indennizzo automatico al cliente finale.

Titolo III – Stima dei dati non validi e non conformi

Articolo 49

Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato

- 49.1 Al termine di ogni controllo dei dati di qualità commerciale presso il venditore, tra le prestazioni esaminate sono individuati, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 42 e 43:
- n_1 dati non validi;
 - n_2 dati non conformi.
- 49.2 A partire da n_1 o da n_2 di cui al precedente comma, dalla dimensione n del campione e dalla dimensione N della popolazione da cui è stato estratto, viene stimato mediante un modello statistico il numero delle prestazioni non valide e il numero delle prestazioni non conformi per la popolazione di riferimento:
- N_1 numero delle prestazioni non valide;
 - N_2 numero delle prestazioni non conformi.

Il modello statistico di cui sopra stima N_1 e N_2 per mezzo dell'estremo inferiore di un intervallo di confidenza destro di livello $1-\alpha$ pari al 95%. Lo stimatore N_i è determinato dalla formula seguente:

$$N_i = \min \{M \in [0, N] : P_M (X \geq n_i) > 0,05\}$$

dove X è una variabile aleatoria ipergeometrica di parametri N, M, n . Il programma di calcolo utilizzato per le elaborazioni che implementano il modello statistico di cui sopra è reso disponibile nel sito internet dell'Autorità.

Titolo IV – Penalità per dati non validi e non conformi

Articolo 50

Penalità per dati stimati non validi e non conformi

- 50.1 Per ciascuno degli N_1 e degli N_2 determinati con la metodologia di cui all'articolo precedente, il venditore è tenuto al pagamento delle seguenti penalità unitarie:
- a) per ogni N_1 , una penalità unitaria pari a euro 2.000;
 - b) per ogni N_2 , una penalità unitaria pari a euro 500.
- 50.2 Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della penalità a carico del venditore, sono definite le seguenti franchigie:
- a) per N_1 , una franchigia dello 0,5%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di prestazioni della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato;
 - b) per N_2 , una franchigia dell'1%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di prestazioni della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato al netto di N_1 .
- 50.3 L'ammontare complessivo della penalità a carico del venditore è pari alla somma delle penalità unitarie di cui al precedente comma 50.1, moltiplicate per i corrispondenti N_1 ed N_2 , e diminuiti delle franchigie di cui al comma precedente.
- 50.4 Il venditore che intenda accettare l'esito del controllo dei dati di qualità commerciale ne dà conferma all'Autorità nei termini previsti dalla comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del controllo dei dati di qualità e provvede al pagamento della penalità complessiva, in misura pari al 35% dell'ammontare calcolato secondo quanto disposto dal precedente comma 50.3, alla CSEA, secondo le modalità definite dalla CSEA medesima, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento adottato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 244/01. La penalità corrisposta è ripartita fra il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al TIPPI, e il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di cui alla RTDG, in misura pari al rapporto fra clienti del servizio elettrico e clienti del servizio gas di cui all'articolo 2, comma 1, serviti dall'impresa interessata al 31 dicembre dell'anno precedente. Il venditore non è tenuto al pagamento qualora l'ammontare complessivo della penalità, ridotto secondo le modalità sopraindicate, sia inferiore a 1.000 euro.
- 50.5 Qualora il venditore non intenda accettare l'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, lo comunica all'Autorità entro i 15 giorni solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del controllo dei dati di qualità. In tal caso il venditore:
- a) indica nella lettera di comunicazione di cui sopra il recapito presso il quale rende disponibili, per i 180 giorni solari successivi alla data di effettuazione del controllo, i dati e le informazioni necessarie per consentire l'effettuazione di un ulteriore controllo, su tutti o parte di tali dati e informazioni, per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità e il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente TIQV;
 - b) non è tenuto al pagamento della penalità complessiva calcolata ai sensi del precedente comma.
- 50.6 L'ulteriore controllo di cui sopra viene effettuato dall'Autorità con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi.

Articolo 51

Penalità per dati stimati non validi o non conformi in caso di ulteriore controllo

- 51.1 L'ulteriore controllo di cui all'articolo 50, comma 50.5 è effettuato applicando la metodologia di stima statistica di cui all'articolo 49 per verificare gli stessi indicatori di qualità oggetto del primo controllo; qualora siano riscontrate prestazioni classificate come non valide o non conformi in base a quanto disposto dall'articolo 42 e dall'articolo 43, il venditore è tenuto al pagamento della penalità in misura pari all'85% dell'ammontare determinato in applicazione del precedente comma 50.3. Il venditore non è tenuto al pagamento della penalità qualora l'ammontare complessivo sia inferiore a 1.000 euro.
- 51.2 Ai fini dell'ulteriore controllo, il campione è estratto con le modalità di cui al comma 41.4 e con dimensione almeno pari a quella del campione estratto nel corso del primo controllo; il campione per l'ulteriore controllo è indipendente dal campione per il primo controllo.
- 51.3 Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 51.1, il venditore, a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie e del successivo contraddittorio ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 244/01, provvede al pagamento della penalità complessiva di cui al precedente comma 51.1, alla CSEA, secondo le modalità definite dalla CSEA medesima, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento adottato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 244/01. La penalità corrisposta è ripartita con i medesimi criteri indicati al comma 50.4.

Tabella A – Classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni

Argomento	Sub argomento
Contratti <i>Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite.</i>	Recesso
	Volture e subentri
	Modifiche unilaterali
	Altro
Morosità e sospensione <i>Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all'eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e alla relativa riattivazione, interruzioni dell'alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse (C_{MOR}).</i>	Morosità
	Sospensione e riattivazione
	C _{MOR} (Corrispettivo morosità pregresse)
	Altro
Mercato <i>Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate.</i>	Contratti contestati e presunti contratti non richiesti
	Cambio fornitore
	Condizioni economiche nuovi contratti
	Doppia fatturazione
	Altro
Fatturazione <i>Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all'autolettura, alla periodicità di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all'effettuazione di pagamenti e rimborsi.</i>	Autolettura (uso della)
	Ricalcoli
	Consumi stimati errati
	Periodicità e fattura di chiusura
	Pagamenti e rimborsi
	Importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione
Misura <i>Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento.</i>	Altro
	Cambio misuratore
	Verifica e ricostruzioni
	Mancate letture
Connessioni, lavori e qualità tecnica <i>Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni di competenza del distributore (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza.</i>	Altro
	Preventivi/attivazioni/lavori (tempi e costi)
	Continuità
	Valori della tensione/pressione
	Sicurezza
Bonus sociale <i>Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni.</i>	Altro
	Validazioni
	Cessazioni
	Erogazioni
Qualità commerciale <i>Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione.</i>	Altro
	Servizio clienti (call center, sportelli, altri servizi)
	Indennizzi
Altro <i>Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza.</i>	

Tabella B – Scheda qualità

B.1 – Impresa che adempie agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 36

Qualità del servizio di vendita di [impresa] Indicatori di qualità commerciale stabiliti da ARERA e livelli medi che abbiamo raggiunto [categoria contrattuale]	
Indicatore	Valore medio raggiunto nel [anno]
Tempo di risposta motivata ai reclami scritti	[nn] giorni
Tempo di rettifica di fatturazione	[nn] giorni
Tempo di rettifica di doppia fatturazione	[nn] giorni
Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni	[nn] giorni
Reclami ricevuti nel [anno]	[nn] reclami ogni mille clienti

B.2 – Impresa che non adempie agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 36

Qualità del servizio di vendita di [impresa] Indicatori di qualità commerciale stabiliti da ARERA e livello medio che abbiamo raggiunto [categoria contrattuale]	
Indicatore	Valore medio raggiunto nel [anno]
Tempo di risposta motivata ai reclami scritti	<i>Non siamo in grado di dichiarare questi dati</i>
Tempo di rettifica di fatturazione	
Tempo di rettifica di doppia fatturazione	
Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni	
Reclami ricevuti nel [anno]	